

Codice A1811B

D.D. 22 febbraio 2022, n. 394

D.lgs. n.152/2006 art. 19 e L.R.n. 40/98 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto: "Nuova Seggiovia SG6A CIT ROC", localizzato nel Comune di Sestriere (TO) - Cat. B1.5 - Pos. 2021-29/VER.



ATTO DD 394/A1811B/2022

DEL 22/02/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture

OGGETTO: D.lgs. n.152/2006 art. 19 e L.R.n. 40/98 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto: “Nuova Seggiovia SG6A CIT ROC”, localizzato nel Comune di Sestriere (TO) – Cat. B1.5 - Pos. 2021-29/VER

Premesso che

In data 01 dicembre 2021, perfezionata in data 02 dicembre 2021, il sig. Paolo Gallo, in qualità di delegato del Legale Rappresentante della Società SESTRIERES S.P.A., ha presentato al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’articolo 19, comma 1 del d.lgs. 152/2006, relativamente al progetto denominato: “Nuova Seggiovia SG6A CIT ROC”, localizzato nel Comune di Sestriere (TO).

La domanda, unitamente ai relativi allegati, è stata presentata tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla D.G.R. 23 marzo 2015, n. 28-1226 che consente di ottemperare, in via informatica, anche agli adempimenti inerenti il deposito degli elaborati ai fini della partecipazione del pubblico ai sensi dell’art. 10 c.2 della l.r. n.40/98.

Il Nucleo Centrale dell’Organo Tecnico Regionale, designato con D.G.R. n. 21-27037 del 12 aprile 1999 e s.m.i., sulla base delle indicazioni dell’art. 7 della l.r. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell’opera, ha individuato la Direzione Regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica, quale struttura regionale responsabile del procedimento in oggetto nonché quali strutture regionali interessate all’istruttoria le Direzioni Ambiente, energia e territorio, Agricoltura e cibo, Coordinamento politiche e fondi europei - Turismo e Sport, in relazione alle componenti ambientali interessate ed alle specifiche competenze per l’approccio integrato all’istruttoria.

A seguito della verifica della completezza e adeguatezza della documentazione presentata, di cui al comma 2, art. 19 del d.lgs. 152/2006, il Nucleo Centrale dell’Organo tecnico, in accordo con i competenti uffici del Settore Investimenti, trasporti e infrastrutture, non ha ritenuto necessario procedere alla richiesta di integrazioni.

In data 09.12.2021 il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico ha pubblicato sul sito web della Regione Piemonte l'avviso di avvenuto deposito degli elaborati, nonché l'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico, a seguito del quale, nei termini previsti, non sono pervenute osservazioni.

Con nota prot. n. 143021 del 09.12.2021, il Nucleo Centrale dell'Organo tecnico ha comunicato l'avvio del procedimento agli Enti territorialmente competenti e l'avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale della documentazione progettuale.

La Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica ha assegnato, con D.D. n.3768 del 16/12/2021, il suddetto procedimento al Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture.

Il progetto consiste nella sostituzione dell'impianto esistente denominato "SG4A CIT ROC" nel Comune di Sestriere con un nuovo impianto a fune alta denominato "SG6A CIT ROC" che verrà installato su di un tracciato che sostanzialmente ricalca quello dell'attuale seggiovia. L'intervento, è ubicato al Colle Sestriere sulle pendici del M. Alpette e M. Sises ed è compreso tra le quote 2021.90 m s.l.m. e 2346.10 (quote imbarco e sbarco). L'intenzione progettuale è quella sostituire il vecchio impianto con una seggiovia maggiormente performante in grado di aumentare il numero degli sciatori fino a 2600 p/ora rispetto ai 2400 p/ora attuali.

L'intervento rientra nella categoria progettuale B1.5 della L.R. n. 40/98 e non ricade neppure parzialmente in area protetta o sito della Rete Natura 2000.

Considerato che

Nell'ambito dei lavori istruttori il Responsabile di procedimento ha convocato l'Organo Tecnico regionale ed ha indetto la Conferenza di Servizi a cui sono stati convocati i soggetti territoriali e istituzionali interessati di cui all'art. 9 della citata legge regionale e l'Arpa Piemonte in quanto supporto tecnico-scientifico dell'Organo Tecnico regionale.

Le riunioni dell'Organo Tecnico e della Conferenza dei Servizi si sono svolte nella giornata del 27/01/2022.

Dato atto che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i contributi, comunque denominati, pervenuti da parte dei componenti dell'Organo tecnico regionale e dai soggetti interessati:

- ENAV, nota n. 158703 del 16/12/2021
- MiC – Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, nota n.25228 del 30/12/2021
- ASL TO3, nota n.122950 del 30/12/2021
- Città Metropolitana di Torino – Dipartimento ambiente e vigilanza ambientale, nota n.1412 del 05/01/2022
- ENAC, nota n. 51979 del 25/01/2022
- MiSE, nota n. 12245 del 27/01/2022
- Settore regionale territorio e paesaggio, nota n. 10479 del 31/01/2022
- Settore regionale Geologico, nota n. 5081 del 07/02/2022
- ARPA-Dipartimento territoriale Piemonte Nord-Ovest, nota n.13274 del 15/02/2022
- Direzione Ambiente, Energia e Territorio, nota n. 19612 del 17/2/2022.

Rilevato che

Il tracciato dell'impianto in progetto segue il tracciato degli impianti in dismissione e il progetto

non presenta particolari criticità dal punto di vista ambientale;

Le problematiche evidenziate nel corso dell'istruttoria, possono comunque essere risolte mediante specifiche condizioni ambientali inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo/esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento, dettagliatamente descritte nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Le stesse condizioni ambientali verranno verificate nella fase di progettazione definitiva/esecutiva secondo la procedura prevista dall'art. 28 del D.Lgs 152/2006, su istanza del proponente;

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104/2017, le Amministrazioni e i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'Autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali vincolanti riportate nel citato allegato A;

Il proponente, così come riportato sul verbale della Conferenza dei Servizi, ha richiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 8 del d.lgs. 152/2006, che siano specificate da parte dell'autorità competente le eventuali necessarie condizioni ambientali di cui al medesimo articolo e comma;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato e degli elementi di verifica di cui all'allegato V del d.lgs. 152/2006, di escludere il progetto in questione dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, dettagliatamente illustrate nell'allegato A alla presente determinazione.

Tutto ciò premesso e considerato,

visti i verbali della Conferenza dei servizi e dell'Organo Tecnico Regionale, i pareri e i contributi tecnici acquisiti;

in accordo con il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale;

in conformità con gli indirizzi in materia, verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n.1-4046 del 17 ottobre 2016 e s.m.i. e attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE
- D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
- D.Lgs. n. 42/2004
- L.R. n. 40/1998 e s.m.i.
- L.R. n. 45/1989
- L.R. n. 23/2008
- D.G.R. n. 21-27037 del 12-04-1999 e s.m.i.

determina

- di escludere, per le ragioni espresse in premessa, il progetto "Nuova Seggiovia SG6A CIT ROC",

localizzato nel Comune di Sestriere (TO), dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. n. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss del D.Lgs. 152/2006, per le ragioni illustrate in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo/esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento, dettagliatamente descritte nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di dare atto che il proponente, ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali, è tenuto a trasmettere all'Autorità competente la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza prima del prosieguo dell'iter autorizzativo;
- di dare atto che il presente provvedimento concerne esclusivamente la fase di verifica di assoggettabilità a VIA e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità delle opere, all'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all'adozione di eventuali provvedimenti tecnici relativi a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

MC / mc

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture)
Firmato digitalmente da Michele Marino

Allegato

Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di esclusione dalla fase di valutazione di VIA e modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 inerenti il progetto "Nuova Seggiovia SG6A CIT ROC", localizzato nel Comune di Sestriere (TO).

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del D.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD "Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite", il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, il proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all'autorità competente, nel rispetto dei termini di seguito indicati al paragrafo 2, specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa, facendo riferimento al modulo reperibile al seguente link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/via-modello-istanza-per-verifica-delloottemperanza-alle-condizioni-ambientali-art-28-c-3-dlgs1522006>

Le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali riportate successivamente.

Inoltre, al fine di consentire all'ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della L.R. 40/1998, il proponente dovrà comunicare con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Le condizioni previste per la realizzazione degli interventi, inerenti gli eventuali titoli abilitativi, sono controllate mediante le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

2. Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

Progettazione definitiva ed esecutiva

Termine per la Verifica di ottemperanza: Ante operam (fase di progettazione definitiva e esecutiva)

2.1 Il progetto prevede l'abbattimento di circa 12 individui di larice lungo il tracciato della nuova seggiovia. Tenuto conto che gli individui sono rimossi in un tratto di particolare pendenza, compreso tra i sostegni 10 e 12 dell'impianto esistente, sul quale vi è un rinnovamento con individui molto giovani, è necessario inserire l'area nel piano di manutenzione per garantire il mantenimento e l'evoluzione della formazione vegetale e di conseguenza la stabilità del versante.

Nella progettazione definitiva dovranno essere definite le specie da utilizzare per gli interventi di ingegneria naturalistica e di inerbimento, che dovranno essere di origine autoctona.

La progettazione, inoltre, dovrà prevedere idonea manutenzione dei ripristini effettuati per un periodo di tempo congruo dalla fine della fase di cantiere (in genere 5 anni) e dovrà contenere specifiche previsioni e clausole relative alla garanzia dei risultati delle opere a verde, intesa sia come garanzia di attecchimento del materiale vegetale che come periodo di manutenzione obbligatoria a seguito dell'ultimazione dei lavori. Nel piano si dovrà prevedere la sostituzione delle fallanze durante il primo periodo di riposo vegetativo successivo all'impianto, ed eventuali interventi di soccorso o misure correttive la cui necessità sia evidenziata dalle attività di monitoraggio.

Il progetto dovrà quindi prevedere un piano di manutenzione dei ripristini ambientali, delle opere di sostegno e delle eventuali opere di compensazione eseguite.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Piemonte e Arpa

3. Condizioni e misure supplementari

3.1 Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi L.R. 45/89, alla L.R. 74/89 ed al Regolamento n.13/R DPGR 29 Novembre 2004

- la scelta progettuale definitiva dei punti di ubicazione dei sostegni di linea dovrà avvenire in modo da ridurre al minimo l'interazione con la delimitazione dell'area in DPGV, indicata come "frana attiva" negli elaborati di PRG. In particolare, se i vincoli dei calcoli di linea rendono non realizzabile la collocazione al di fuori della perimetrazione del dissesto dei tre sostegni attualmente previsti all'interno di tale area (S9-R10 e R11), la relazione geologica dovrà contenere uno specifico approfondimento geotecnico sulle opere fondazionali dei suddetti sostegni nonché, come previsto al punto n.18 dell'art. 61 delle NTA del PRGC del Comune di Sestriere, "le opere cautelari da realizzare per ottenere una sufficiente stabilizzazione locale del fenomeno e gli accorgimenti tecnici previsti per monitorare i movimenti e per consentire futuri adattamenti dell'impianto";

- il progetto definitivo dovrà essere corredato, anche alla luce degli approfondimenti su esposti, dalla dichiarazione d'immunità dell'impianto da fenomeni franosi, come richiesto dalla normativa di settore vigente;

- la relazione geologica dovrà esplicitare ed argomentare la compatibilità dell'intervento con l'assetto idrogeologico del versante e con quanto rappresentato nella Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzo urbanistico dell'area e nelle relative NTA contenute nel PRGC;

- le indagini dovranno richiamare ed essere finalizzate anche agli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017;

- le verifiche di stabilità globale attualmente eseguite sulla stazione di monte dell'impianto dovranno essere integrate da idonee verifiche di stabilità sulle scarpate artificiali che si andranno a realizzare per la creazione dell'area di sbarco, valutando l'idoneità delle opere previste di sostegno al piede e l'eventuale necessità di ulteriori consolidamenti sul pendio della scarpata stessa.

Si rammenta infine che, successivamente alla conclusione dell'iter autorizzativo, dovranno essere rispettati gli obblighi di legge derivanti dalla normativa in ambito sismico applicabile alle zone sismiche 3, entro le quali ricade il territorio del comune di Sestriere: in particolare, per le opere che presentano rilevanza strutturale la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità dovrà essere presentata denuncia prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 93 del DPR 380 del 6 giugno 2001, secondo le procedure fissate dalla DGR n. 10-4161 del 26.11.2021.

3.2 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i

- si rende necessario un approfondimento progettuale in merito al magazzino veicoli con rotaia esterna della stazione di valle ivi proposto, che valuti una soluzione architettonica di minore incidenza visiva evitando la tipologia della struttura a pilotis, oltreché verifichi alcune soluzioni alternative sui materiali e tonalità di colore del rivestimento esterno ivi proposti.
- la documentazione di approfondimento progettuale dovrà essere elaborata in virtù delle disposizioni normative vigenti provvedendo anche a fornire puntuali riscontri, atti alla verifica della conformità dell'intervento nel suo complesso con le prescrizioni vigenti e vincolanti e dandone puntuale riscontro nella Relazione paesaggistica e nella documentazione da predisporre secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 12.12.2005. In particolare dovrà essere verificata la conformità del progetto alle prescrizioni contenute negli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233- 35836 del 3 ottobre 2017, nonché alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nelle schede A(130) e B(065) del "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte;
- è necessario il riposizionamento dello scotico accantonato sopra il materiale terroso proveniente dagli scavi livellati nell'intorno dell'area, la ricostruzione del manto vegetale erbaceo sulle superfici di intervento precedentemente coperte da cotico prativo e il ripristino della copertura vegetale su tutte le superfici precedentemente vegetate attraverso l'impiego di semine tecniche (idrosemine e semine potenziate);
- è necessario l'utilizzo di tecniche di consolidamento e sistemi antierosivi di ingegneria naturalistica; opere di sostegno a gravità (palificate vive di sostegno e palizzate contro l'erosione superficiale con georeti in cocco) e tipologie di inerbimento delle scarpate con idrosemine opportune in combinazione con eventuali opere antierosione superficiale più intensive (palizzate vive, geostuoie) presso la stazione di monte.

3.3 Gestione acque

- qualora si originino acque reflue recapitanti in fognatura (ad esclusione dei reflui domestici che sono sempre ammessi in pubblica fognatura) o in ricettore diverso (acque superficiali, strati superficiali del sottosuolo) il relativo scarico deve essere preventivamente autorizzato;
- eventuali immissioni di acque meteoriche su suolo non devono creare ruscellamenti, e che comunque non devono creare un peggioramento dello stato qualitativo delle risorse idriche interessate e si deve tener conto del divieto previsto dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., di immissione diretta delle acque meteoriche in acque sotterranee. Per le acque meteoriche dovranno essere inoltre verificati e rispettati eventuali regolamenti Comunali redatti ai sensi dell'art. 3 del citato D.P.G.R. n. 1/R/2006;
- qualora nel corso della realizzazione dei lavori in argomento si svolgano attività indicate all'art. 7 del D.P.G.R. n. 1/R/2006, dovrà essere redatto il Piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne che dovrà essere oggetto di specifica approvazione da parte dell'Ente competente.

3.4 Gestione rifiuti, terre e rocce da scavo e amianto

In riferimento allo smontaggio dell'impianto esistente previsto nell'intervento, si raccomanda mettere in evidenza la destinazione dei materiali/rifiuti ottenuti con una loro stima dei quantitativi e una caratterizzazione e valutazione merceologica di questi, in modo tale da predisporre delle aree/contenitori per effettuare una raccolta separata di quelle frazioni che possono essere inviate al riutilizzo/recupero. Nel caso di gestione come rifiuti occorre effettuare un'indagine sui possibili impianti di recupero disponibili sul territorio (in funzione anche dalla distanza rispetto alle opere) al fine anche di limitare il più possibile il trasporto. Si ricorda poi che rispetto alle possibili destinazioni dei rifiuti occorre valutare la possibilità che questi in via prioritaria siano inviati ad impianti di recupero di materia; solo qualora si sia verificato che non è possibile il loro recupero, i rifiuti possono essere destinati allo smaltimento in discarica.

Per quanto riguarda la gestione delle terre rocce da scavo che sulla base di quanto riportato nella documentazione sarà quasi del tutto reimpiegato nella stessa opera, occorre far riferimento ai contenuti del DPR 120/2017. Al proposito si ricorda che ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, i materiali devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come previsto dall'art. 24 del D.P.R.120/2017. La non contaminazione dovrà essere verificata ai sensi dell'allegato 4 del già citato D.P.R. Si ricorda che il proponente, nel caso riscontrasse eventuali superamenti delle CSC dovute al fondo naturale, dovrà dar corso alle indicazioni degli artt. N. 11 e 14 del D.P.R. n. 120/2017.

In merito alla possibile presenza di amianto, si ritiene necessario che, prima dell'avvio dei lavori, siano affinati e dettagliati i rilievi geologici mediante la realizzazione di una carta di pericolosità di rocce con probabilità di occorrenza di amianto, così come proposta dall'allegato pdf presente sul Geoportale Arpa Piemonte: http://webgis.arpa.piemonte.it/amianto_storymap_webapp/. Carta di probabilità di occorrenza di rocce con amianto (POMA) e alla DGR 14 febbraio 2020, n. 14-1010 "Attuazione del Piano Regionale Amianto 2016-2020 di cui alla DCR 124-7279/16: mappatura e verifica della presenza naturale di amianto e linee guida per studi geologici in aree con probabilità di occorrenza di amianto", finalizzata a fornire indicazioni ed indirizzi per la realizzazione di indagini geologiche nelle aree interessate dalla presenza naturale di amianto.

Nel caso gli approfondimenti diano esito negativo, si ritiene comunque necessario che durante la fase di cantiere sia garantita la presenza di un geologo abilitato (art. 148 del T.U.), che in caso di affioramento roccioso o terreno con presenza di amianto naturale sospenda immediatamente le operazioni al fine di attivare tutte le procedure individuate nelle "Linee di indirizzo Regionali per la gestione del rischio di dispersione delle fibre di amianto".

Qualora il geologo incaricato non riscontri la presenza di amianto, dovrà redigere una relazione che indichi il tipo di materiale riscontrato, integrata da idonea documentazione fotografica dell'area oggetto di scavo o di movimentazione della terra. Tale relazione dovrà essere depositata all'ufficio Tecnico Comunale, che dovrà provvedere ad inserirla nella pratica autorizzativa.

In caso invece di esito positivo, il proponente dovrà invece dar corso alle misure previste nelle "Linee di indirizzo Regionali per la gestione del rischio di dispersione delle fibre di amianto" e la ditta che effettuerà i lavori di scavo/movimentazione terre dovrà presentare apposito piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del d.lgs. 81/2008 almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori; la Società dovrà essere iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 10b.

3.5 Acustica

Le attività che possono impattare sui livelli complessivi di emissione acustica della zona interessata sono l'utilizzo dell'elicottero per il trasporto dei materiali, il taglio degli alberi e la presenza di generatori e compressori. Si ribadisce la necessità di valutare attentamente le caratteristiche emissive delle macchine utilizzate in modo da determinare la necessità di richiesta di deroga temporanea ai limiti di emissione ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/95 e in linea generale di programmare le attività in modo da determinare il minore disturbo possibile per la popolazione residente e per la fauna.

Si sottolinea inoltre che, prima dell'entrata in funzione dell'impianto, dovrà essere effettuato un collaudo acustico che verifichi il rispetto dei limiti di emissione ed immissione della vigente classificazione acustica.



3.6 Interferenze con infrastrutture idriche

Dal servizio informativo regionale sulle infrastrutture idriche emerge la presenza di un ramo dell'acquedotto in prossimità del tracciato della seggiovia; eventuali interferenze dovranno essere risolte in fase di progettazione definitiva/esecutiva in accordo con il gestore dell'infrastruttura.

3.7 Aspetti urbanistici



Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, si evidenzia che la Variante strutturale n. 21 al PRG è in fase di approvazione; tra gli obiettivi della Variante Strutturale n. 21 vi è il recepimento della L.R. 2/2009 "aree sciabili e di sviluppo montano" in materia di sicurezza negli sport invernali al fine di conseguire la compatibilità. Cartograficamente sono state quindi riportate le aree sciabili e di

sviluppo turistico e il perimetro delle piste sovrapponendole alle Tavole di Piano; sono state inoltre cartografate le fasce di rispetto di 20 m per lato degli impianti di risalita (Figura 2). Tali superfici sono state normate attraverso lo specifico Art. 36 - Aree sciabili e di sviluppo montano.



Rispetto al PRGC vigente, con la Variante Strutturale si aggiungono le prescrizioni inserite dalla sopra citata legge regionale, imponendo vincoli aggiuntivi all'utilizzazione urbanistica delle aree interessate. Occorre quindi rilevare che l'art. 34 del PRG vigente al quale si fa riferimento nella documentazione progettuale presentata, nella Variante Strutturale in fase di approvazione non fa più cenno alle aree sciistiche: "Art. 34 - Aree per attività agricole e ~~sciistiche~~ - Comma 1. Le aree che la cartografia non individua con apposita simbologia, riportata in legenda, sono da intendersi per attività agricole-silvo-pastorali e ~~per attività sciistiche~~....."; tali aree sono state inserite nel nuovo Art. 36 sopra citato.

Destinazione d'uso: l'intervento non risulta ricadere in un'unica area di destinazione d'uso in quanto la stazione di partenza è localizzata internamente alle aree di convergenza sciatori di cui all'art. 32 dove per le attrezzature strettamente necessarie al funzionamento degli impianti di risalita vengono fissati dei parametri edilizi e dettate prescrizioni. Normativamente l'articolo risulta presente nello Strumento Urbanistico approvato ed in quello adottato: la Variante Strutturale aggiunge solo il richiamo al rispetto delle prescrizioni dell'art. 36. Cartograficamente l'area di convergenza viene individuata nelle Tavole di Piano dei due Strumenti urbanistici (Figura 3 Variante Strutturale adottata - Figura 4 PRG vigente).



4. Buone pratiche di cantiere

Vengono riportate nel seguito le indicazioni generiche da seguire nel corso della conduzione dei cantieri. Si ritiene necessario individuare sulla planimetria dell'area di cantiere:

- l'ubicazione di eventuali impianti fissi;
- l'area di sosta dei mezzi utilizzati;
- l'area di stoccaggio degli idrocarburi, dei rifiuti e dei materiali di scavo e costruzione;
- la viabilità utilizzata dai mezzi d'opera.

L'ubicazione degli impianti dovrà tener conto dei ricettori sensibili, con soluzioni atte a minimizzare l'impatto associato alle attività di cantiere, in particolare per quanto riguarda le emissioni di polveri e l'inquinamento acustico. L'ubicazione delle aree di cantiere dovrà essere scelta in modo da garantire la sicurezza idraulica delle stesse.

Durante le fasi di realizzazione dell'opera dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Atmosfera

L'impresa dovrà utilizzare tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri sospese, come ad esempio:

- una bagnatura e copertura con teloni dei materiali polverosi trasportati con autocarri;
- una bagnatura delle piste sterrate utilizzate dai mezzi d'opera; nei periodi di scarsa piovosità deve essere effettuata anche la bagnatura periodica del materiale proveniente dallo sbancamento e dallo scavo delle fondazioni;
- una costante bagnatura di materiali polverosi eventualmente stoccati nelle aree di cantiere.

Inoltre, al fine di contenere le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di cantiere:

- devono essere utilizzati mezzi omologati rispetto ai limiti di emissione stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie;
- gli eventuali gruppi elettrogeni utilizzati, quale fonte primaria e continuativa di energia elettrica per il cantiere, se equipaggiati con motori a ciclo diesel, devono essere dotati di specifici sistemi di contenimento delle emissioni di particolato; tutte le macchine operatrici "off road" dotate di motore a combustione a ciclo diesel avente una potenza nominale superiore a 37 kW devono essere dotate di specifici sistemi (trappole) per il contenimento delle emissioni di particolato;
- i programmi di manutenzione devono prevedere interventi specificatamente finalizzati a mantenere a livelli ottimali le prestazioni emissive delle apparecchiature utilizzate. In particolare tali interventi devono interessare gli impianti di abbattimento polveri, gli apparati di bagnatura e i motori a combustione interna installati su mezzi mobili o impianti fissi nonché, in generale, lo stato di efficienza di ogni altro apparato che possa incidere sulle emissioni complessive del cantiere;

- gli eventuali impianti di betonaggio, di frantumazione-vagliatura e recupero di inerti devono essere autorizzati per le emissioni in atmosfera ai sensi della normativa vigente.

Acque superficiali e suolo

Per l'intera durata dei lavori dovranno essere adottate, a carico e sotto la diretta e completa responsabilità dell'Impresa, tutte le precauzioni e messi in atto tutti gli interventi necessari ad assicurare la tutela delle acque superficiali e sotterranee e del suolo dall'inquinamento da parte dei reflui originati, direttamente e indirettamente, dalle attività di cantiere, nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché delle disposizioni che potranno essere impartite dalle Autorità competenti in materia di tutela ambientale.

In particolare, le acque reflue dei cantieri e delle aree di lavorazione andranno sottoposte a processi di chiarificazione e depurazione che consentano la loro restituzione in conformità al Decreto Legislativo 152/06 e successive integrazioni e modifiche. In ogni caso, qualsiasi scarico dovrà essere autorizzato dall'Autorità competente in materia.

Al fine di evitare inquinamenti delle acque sia superficiali che sotterranee e del suolo occorrerà prevedere la separazione degli oli ed idrocarburi eventualmente presenti nelle acque, che saranno classificati come rifiuti speciali e conferiti per lo smaltimento finale e/o recupero presso soggetti autorizzati alla gestione dei rifiuti.

Occorrerà, inoltre, garantire:

- l'impermeabilizzazione delle aree di sosta delle macchine operatrici e degli automezzi nei cantieri e l'adozione di un protocollo di gestione dei liquidi provenienti da sversamenti accidentali;
- il controllo giornaliero dei circuiti oleodinamici dei mezzi operativi;
- l'adozione di idonei sistemi di deviazione delle acque al fine di evitare rilasci di miscele cementizie e relativi additivi per i getti in di calcestruzzo in alveo;
- l'adozione di sistemi di sedimentazione per evitare rilasci di materiali sospesi nelle acque superficiali.

Sarà necessario prevedere l'adozione di:

- specifiche prassi di gestione del soprassuolo vegetale e dei primi strati di terreno, che andranno asportati, stoccati, gestiti secondo idonee tecniche di ingegneria agraria;
- mitigazioni per recuperare le aree occupate temporaneamente e definitivamente, e/o opere di compensazione per gli impatti residui non mitigabili.

Si rammenta che gli eventuali depositi di materiali nelle fasce fluviali dovranno essere compatibili con la sicurezza idraulica dell'area.

Clima fisico

È necessario effettuare, una volta stabiliti i percorsi dei mezzi d'opera ed il posizionamento delle aree di cantiere, una valutazione preventiva dell'impatto acustico sui potenziali recettori sensibili presenti e di confrontare i valori ottenuti con i limiti previsti dalle vigenti normative. In caso di superamenti di tali limiti, si ricorda la possibilità di ottenere un'autorizzazione Comunale in deroga per le attività di cantiere, ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95.

Per limitare l'impatto acustico, si dovranno utilizzare tutti gli accorgimenti quali, ad esempio:

- localizzare gli impianti fissi più rumorosi alla massima distanza dai recettori esterni;
- orientare gli impianti che hanno emissione direzionale in modo da ottenere il livello minimo di pressione sonora;
- programmare le operazioni più rumorose nel periodo della giornata più tollerabile dalla popolazione (es. 8.00-12.00 14.00-18.00) interrompendo tali operazioni nelle ore destinate al riposo (es. 12.00-14.00);
- se necessario, prevedere l'uso di barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimità delle lavorazioni più rumorose.